

COPIA

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
TERAMO

U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE

643



N. \_\_\_\_\_ del registro

Teramo, li 20 GIU. 2011

DELIBERA

Adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo

PROF. GIUSTINO VARRASSI

OGGETTO: UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO CON QUESTO ASL, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 12, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, PREVIA DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15 DELLA LEGGE N. 836/1973 E 8 DELLA LEGGE N. 417/1978.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che: *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente"*;

CONSIDERATO che il surriportato articolo, tra l'altro, dispone che a decorrere dal 31 maggio 2010 - data di entrata in vigore del citato decreto n.78/2010 - non si applicano al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni:

- L'articolo 15 della Legge 836/1973 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto);
- L'art.8 della Legge 417/1978 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

PRECISATO che è apparso sin da subito complesso individuare con certezza l'ambito di disapplicazione dell' art. 15 della legge 836/1973 e dell'art. 8 della legge 417/1978, e ciò specialmente con riguardo alle residuali ipotesi e condizioni in cui, dopo l'entrata in vigore della nuova norma sopra richiamata, sia ancora possibile l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto da parte del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tanto che le Istituzioni che si sono finora espresse hanno fornito opinioni diverse e talvolta discordanti;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 12, del più volte citato decreto-legge 78/2010 non si applica, per espressa previsione normativa contenuta nel quarto periodo del comma stesso, alle missioni effettuate dal personale adibito a funzioni ispettive, intendendosi

per tali, alla luce delle prime indicazioni applicative fornite dalla medesima Ragioneria dello Stato con circolare n.36/2010, anche i compiti istituzionali di verifica, vigilanza e controllo;

RILEVATO che non risulta, invece, abrogato l'art. 9 della legge 417/1978, che recita "Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";

VISTA la circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n. 89530 del 22 ottobre 2010 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio", dalla quale si evince che:

1) dal taglio proposto dal legislatore al comma 12 dell' art. 6 del D.L. n. 78/2010 è escluso il personale adibito a funzioni ispettive nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo;

2) l'utilizzo del mezzo proprio deve essere sempre autorizzato qualora tale scelta risulti quella economicamente più vantaggiosa;

3) l'autorizzazione, per il personale impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi di verifica e di controllo (fatta salva dall'art. 9 della legge n. 417/1978 ancora vigente), è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa, escludendosi ogni possibilità di rimborso spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

VISTA la delibera n. 8/2011 del 7 febbraio 2011 con la quale la Corte dei Conti a sezione riunite in sede di controllo, al fine di dissipare dubbi interpretativi sull'applicazione presso gli enti locali dell'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 - a seguito delle pronunce espresse in modo contrastante dalla Sezione regionale della Toscana (delibera n. 170 del 17 novembre 2010) e della Sezione regionale della Lombardia (delibera n. 949 del 12 ottobre 2010) - ha fornito le seguenti indicazioni:

a) ha osservato che anche nel sistema pregresso l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell'arco della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali); pertanto ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimasse comunque il dipendente a conseguire il rimborso

delle spese sostenute per l'acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l'intento di riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010;

b) ha ribadito che il legislatore, con tale decisione, ha ritenuto prevalente l'esigenza del contenimento della spesa per le missioni del personale sancendo che il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni;

c) ha previsto la possibilità per le singole amministrazioni di poter prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso nel caso in cui fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

CONSIDERATO che si rende indispensabile ed opportuno - in relazione alle peculiarità morfologiche del territorio di azione della ASL di Teramo particolarmente ampio: con 4 Presidi ospedalieri, 5 distretti, diverse sedi operative distaccate dislocate su tutto il territorio provinciale, garantire in talune circostanze per l'erogazione di servizi indispensabili per la collettività, la possibilità di utilizzo del mezzo proprio anche per l'espletamento di compiti ulteriori rispetto a quelli di ispezione, verifica, vigilanza e controllo, espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, qualora si renda necessario per consentire l'efficiente ed efficace organizzazione dei servizi medesimi e si dimostri economicamente più conveniente rispetto all'acquisto di nuovi mezzi o all'impiego dei mezzi pubblici, nonché maggiormente rispondente al proficuo disimpegno del tempo-lavoro;

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare la materia di che trattasi in ambito aziendale, anche in relazione al disposto dell'art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, nella parte in cui prevede che "il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente";

VALUTATO che la disciplina inerente l'utilizzo del mezzo proprio deve, comunque, essere improntata a criteri che assicurino il contenimento della spesa pubblica e l'uso razionale delle risorse disponibili in conformità a quanto previsto in ambito statale;

RITENUTA la necessità di disciplinare l'utilizzo del mezzo proprio, in attesa di addivenire alla stesura di un regolamento aziendale, secondo quanto riportato nel dispositivo della presente deliberazione;

RITENUTO, da ultimo, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante il lungo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della normativa di riferimento;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DISCIPLINARE**, in via temporanea e provvisoria, nelle more dell'adozione di un regolamento aziendale, l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale dipendente contrattualizzato di questa ASL, in applicazione dell'art. 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come segue:
  - il personale provvede agli spostamenti per ragioni di servizio dalle sedi di assegnazione, in via prioritaria mediante utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;
  - l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, in alternativa al mezzo pubblico, è consentito al personale adibito a funzioni ispettive o adibito a compiti di verifica, vigilanza e controllo correlati a finalità istituzionali dell'Istituto;
  - l'uso del mezzo proprio è, altresì, consentito, in alternativa all'uso del mezzo pubblico:
    - ✓ per gli spostamenti, conseguenti ad esigenze lavorative volte ad impedire l'interruzione di un pubblico servizio, da effettuarsi tra le varie sedi operative di questa ASL quando vi sia l'indisponibilità di autovetture di servizio e l'utilizzo del mezzo proprio risulti maggiormente conveniente e vantaggioso rispetto all'uso di mezzi pubblici, in termini di costo e/o in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di riduzione al minima dell'assente dal posto di lavoro (medici che hanno ordini di servizio di esplicitare la propria attività lavorativa da un presidio all'altro, responsabili dei dipartimenti che debbono operare su più sedi, personale che deve interagire con più presidi-distretti-dipartimenti, ecc.);

- ✓ nell'eventualità in cui vi sia l'indisponibilità di autovetture di servizio ovvero l'utilizzo dello stesso non pregiudichi la disponibilità di mezzi per le missioni in attività istituzionale o a favore di utenti;
  - ✓ per gli spostamenti da effettuarsi a cura degli operatori dei servizi aziendali, richiedenti l'accompagnamento degli utenti assistiti o da rendersi mediante spostamenti continui nelle località del territorio di ubicazione delle abitazioni degli utenti assistiti o delle strutture residenziali;
  - ✓ nel caso di aggiornamento obbligatorio; va rimarcato comunque che i mezzi di proprietà aziendale o noleggiati non possono essere utilizzati per la partecipazione a convegni, seminari, attività di formazione, finalità per le quali sarà consentito esclusivamente l'uso dei mezzi pubblici fatta eccezione per quelle particolari situazioni direttamente vagliate dalla direzione aziendale.
- l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio nei casi di cui sopra, considerata l'esigenza di contenere la spesa pubblica e di utilizzare in modo razionale le risorse disponibili, dovrà essere rilasciata nei casi strettamente necessari dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza del personale interessato, che se ne assume l'assoluta responsabilità;
  - il dipendente che richieda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dovrà indicare nella domanda di autorizzazione il motivo dello spostamento, il tragitto da effettuarsi, l'orario presunto di partenza e di arrivo e dare dimostrazione in materia analitica e documentata della convenienza economica dell'uso dell'auto propria rispetto ai mezzi pubblici;
  - il dipendente dovrà rendicontare il tragitto effettivamente compiuto e la relativa tempistica, allegando l'eventuale ulteriore documentazione di spesa necessaria per l'effettuazione dei previsti rimborsi e per la verifica della convenienza economica, comunque da documentare a posteriori;
  - per quanto attiene il rimborso delle spese conseguenti all'autorizzazione rilasciata all'utilizzo del mezzo proprio, l'amministrazione potrà prevedere un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso nel caso in cui avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici; comunque il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento potrà conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.
  - nel caso di trasferte in località diversa dalla dimora abituale e con distanza pari o inferiore a 10 km dalla ordinaria sede di servizio ovvero dalla dimora stessa, sarà possibile autorizzare l'uso del mezzo proprio senza dar luogo alla corresponsione di rimborsi. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata

esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Istituto in base alle vigenti disposizioni in materia;

- il rimborso, secondo le modalità ed i criteri indicati ai punti precedenti, sarà relativo alle spese sostenute per trasferte a far data dal 1.1.2011;
- anche il personale adibito a compiti ispettivi di verifica e controllo, per l'espletamento della propria attività dovrà attenersi ai principi di contenimento della spesa contenuti nella normativa richiamata, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui anche in mancanza di auto aziendale, detta scelta sia economicamente vantaggiosa, pertanto anche in questo caso l'autorizzazione del mezzo proprio deve contenere specifica evidenza delle suddette circostanze.
- alla luce delle nuove norme sempre più restrittive nel consentire al ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, e prima di addivenire alla stesura definitiva del regolamento aziendale diretto a disciplinare la materia, deve essere effettuata da parte degli uffici preposti, una valutazione del fabbisogno aziendale del parco macchine tramite ricognizione dell'esistente, al fine di rendere più agevole lo spostamento del personale in sede operative diverse da quella di assegnazione, mediante predisposizione di una relazione contenente una ricognizione dell'attuale situazione, utilizzando l'allegata tabella, dalla quale emerga:
  - ✓ quali sono le attività non rientranti nelle funzioni di ispezione, verifica e controllo che comportano lo spostamento di risorse umane assegnate alla struttura di competenza; dovranno essere indicate le attività che fanno parte della programmazione ordinaria del servizio, con specificazione della sede, dell'orario, della frequenza mensile, dei chilometri complessivi e della motivazione;
  - ✓ delle attività di cui al punto che precede quanta parte:
    - viene garantita con l'utilizzo dei mezzi aziendali
    - viene garantita facendo ricorso al mezzo proprio;
    - viene garantita facendo ricorso all'utilizzo dei mezzi pubblici;
- Le informazioni richieste devono essere riportate in apposita tabella corredata da una breve illustrazione dei motivi che sino ad oggi hanno giustificato l'uso del mezzo proprio e il non uso dei mezzi pubblici;
- Deve essere predisposta, a cura di ciascuna articolazione aziendale, idonea proposta di riorganizzazione avente ad oggetto le fattispecie che precedono che tenga in considerazione i seguenti punti nodali:
  - possibilità di realizzare un più efficace utilizzo dei mezzi aziendali mediante la riorganizzazione degli orari della attività di servizio e razionalizzazione dei mezzi tramite un utilizzo condiviso degli stessi;
  - possibilità di incrementare l'uso delle autovetture aziendali già in

dotazione anche mediante la creazione di sinergie fra le strutture, tali da garantire un maggior contenimento della spesa;

- descrizione di eventuale necessità di ulteriori mezzi di trasporto con relativa quantificazione.

3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**Letto, confermato e sottoscritto**

## STRUTTURA OPERATIVA

DA	A	ORA		FREQUENZA	KM. MENSILI	MEZZO AZIENDALE (*)	MEZZO PUBBLICO (*)	MEZZO PROPRIO (*)	MOTIVO
		PARTENZA	RITORNO						
				MENSILE					

(\*) evidenziare con la lettera " X " il mezzo utilizzato

N.B. le strutture operative da censire sono: a) Presidi Ospedalieri; b) Distretti; c) Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale; d) unità operative della Sede Direzionale.



Copia

Propone il Responsabile dell'U.O.C. che ne attesta la legittimità ed utilità per il servizio pubblico

Il Dirigente dell'Ufficio  
Istruttore  
(FTO Dott. Rossella Di  
Marzio)

Il Responsabile dell'U.O.C.  
GESTIONE DEL  
PERSONALE  
(dott. Maurizio Di Giosia)

---

IL DIRETTORE AMM.VO (parere \_\_\_\_\_) f.to Dott. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE SANITARIO (parere \_\_\_\_\_) f.to Dott. Camillo Antelli

---

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to (Prof. Giustino Varrassi)

---

La presente copia è conforme all'originale in atti

Teramo, li \_\_\_\_\_

Il titolare p.o. " Ufficio Delibere"  
(sig.ra Rita Crocetti)

---

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Aziendale informatico  
il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi

Teramo, li \_\_\_\_\_

Il titolare p.o. " Ufficio Delibere"  
(sig.ra Rita Crocetti)

---

Trasmissione al Collegio Sindacale  
dell'Azienda USL di Teramo  
Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Trasmissione all'Organo Tutorio  
Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

Si attesta che copia della  
presente Deliberazione è stata  
pubblicata all'Albo Aziendale  
Informatico della ASL

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Teramo, li \_\_\_\_\_

Il titolare p.o. " Ufficio  
Delibere" (sig.ra Rita Crocetti)



IMMEDIATA ESECUTIVITÀ